



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ,
LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Ufficio VI

Prot. 2312
del 1.6.2011

Al Presidente del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili
p.zza della Repubblica 59
00185 ROMA

OGGETTO: Condizioni per l'esonero dalla prima prova degli esami di Stato di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs 28 giugno 2005, n. 139 fissate dagli artt. 1 e 3 della Convenzione quadro siglata il 13 ottobre 2010 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Con riferimento alla richiesta di parere della S.V., questo Ufficio ritiene che in questa fase iniziale di applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione quadro siglata da questo Ministero e codesto Consiglio Nazionale appare opportuno estendere l'esonero dalla prima prova scritta anche a coloro che, in mancanza del previsto accordo tra Ordine territoriale ed Università, abbiano comunque acquisito, nel corso degli studi svolti, i crediti formativi indicati nelle tabelle di cui alla convenzione medesima.

Spetta, poi, all'Ateneo presso cui il titolo è stato conseguito certificare che i crediti formativi richiesti siano stati comunque acquisiti dall'interessato durante il suo percorso formativo.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Assunta Cioffi